

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata convenzione.

Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della convenzione.

Art. 2.

Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti.

Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1

quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.

Art. 3.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Art. 4.

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Art. 5.

La responsabilita' dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento e' stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato puo' chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per

richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI - COLOMBO -
DARIDA - LAGORIO -
GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA